



Prot. n.

Ravenna, 23/03/2020

Alla Dr.ssa Donata Dal Monte  
Responsabile dell'attuazione del Programma  
Regionale di gestione diretta dei sinistri

Alla Dr.ssa Paola Barzanti  
Direttore U.O. Assicurazioni Contenzioso  
assicurativo

Al Dr. Pierdomenico Lonzi  
Direttore U.O. Gestione Giuridica Economica  
Convenzionati Esterni

Alla dr.ssa Federica Dionisi  
Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

Alla dr.ssa Lorella Sternini  
Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane

Al dr. Alessandro Scalorbi  
Direttore U.O. Bilancio e flussi finanziari

e, p.c. All'ing. Fabio Rombini  
Responsabile ad interim Servizio  
Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale  
Sociale e Socio-Sanitario  
[amministrazionessr@regione.emilia-romagna.it](mailto:amministrazionessr@regione.emilia-romagna.it)

Al dott. Morris Montalti  
Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario  
Regionale Sociale e Socio-Sanitario  
[morris.montalti@regione.emilia-romagna.it](mailto:morris.montalti@regione.emilia-romagna.it)

Oggetto: Misure urgenti per l'assunzione del rischio da contagio COVID-19 del personale non dipendente coinvolto nella gestione della pandemia.

Dato atto del momento straordinario di emergenza sanitaria relativo all'intero territorio nazionale che ha portato, tra gli altri, alla emanazione del Decreto Legge n. 6 del 23/02/20 "Misura urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito con modificazioni in L. n.13 del 05/03/20, nonché del Decreto Legge n. 14 del 09/03/20, nonché dei vari altri provvedimenti assunti sul piano nazionale e regionale finalizzati a fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, si ritiene con la presente di provvedere alla situazione di rischio alla quale sono esposti tutti i professionisti sanitari che si trovano coinvolti nella gestione della suddetta emergenza.

In particolare l'esigenza origina dalla previsione dell'art. 8 del Decreto legge n. 14 del 2020 il quale prevede la costituzione di Unità speciali di continuità assistenziale la cui disciplina è stata enucleata dalle Linee Guida Regionali di indirizzo per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ma non si esaurisce ai soli professionisti reclutandi nell'ambito delle predette attività potendosi estendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale attualmente impiegati nei c.d. reparti COVID -19 o impegnati nell'effettuazione dei tamponi, in attività svolte a domicilio o presso PPI e/o PS nei confronti di pazienti covid etc..

Atteso, infatti, che i professionisti sanitari assunti in virtù di contratto di lavoro dipendente ai sensi del CCNL si giovano di apposita copertura INAIL anche per gli infortuni connessi al contagio da COVID 19 (come spiegato nella nota INAIL U.INAIL 60010.17/03/20200003675 che equipara ai fini della definizione di infortunio la causa virulenta a quella violenta), per tutte le categorie di professionisti non rientranti nella disciplina del CCNL non vi è allo stato una tutela specifica nel caso di "infortunio da Covid-19", posto che la vigente polizza infortuni – operativa per quanto alla definizione classica di infortunio- non sembra ricomprendere tale causa (contagio da covid-19) come indennizzabile in quanto non la considera appunto quale "infortunio".

Pertanto, nelle more del reperimento sul mercato assicurativo di una copertura idonea, ovvero di interventi legislativi che permettano di estendere le tutele già previste per i dipendenti della Azienda sanitaria anche ai professionisti sanitari che non siano inquadrati come tali, si ritiene necessario, in via del tutto eccezionale, contingente e temporanea, ricomprendere gli eventuali "infortuni da COVID -19" del personale di cui all'oggetto, all'interno del *"Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie"*, di cui alla Legge Regionale n. 13 del 07/11/2012 e s.m.i. alla stregua della responsabilità datoriale prevista ex art. 2087 C.C.

Le modalità di segnalazione degli eventuali infortuni COVID-19 di questi professionisti saranno le medesime attualmente in uso per gli eventi ricompresi nella polizza infortuni. Una volta pervenuta la segnalazione alla UOC Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo, la stessa- in luogo della trasmissione alla

Compagnia assicurativa di riferimento- provvederà alla gestione di questi eventi secondo la procedura aziendale PA199 "Gestione delle richieste di risarcimento danni a terzi conseguenti all'attività dell'Azienda Sanitaria", con particolare riferimento alla valutazione del nesso di causa con l'occasione di lavoro.

Gli importi eventualmente liquidati in conseguenza di eventi da contagio COVID-19 saranno oggetto di specifica rendicontazione oltrech  di eventuale azione di surroga nei confronti dell'assicurazione che attualmente gestisce la polizza infortuni, ove ne ricorrano i presupposti.

Cordialit .

Franco Falcini  
(Documento firmato digitalmente)